

MODELLO N. 40/REF

Verbale delle operazioni dell'Ufficio
centrale per il referendum

REFERENDUM COSTITUZIONALE

DI DOMENICA 22 E LUNEDÌ 23 MARZO 2026

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

COSTITUITO PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM



**PROSPETTI DA ALLEGARE AL
VERBALE DELLE OPERAZIONI
DELL'UFFICIO CENTRALE
PER IL REFERENDUM**

1. — Modello n. 41/REF — Prospetto con il totale dei votanti risultanti dai verbali delle operazioni degli Uffici provinciali per il *referendum* e dal verbale delle operazioni di riepilogo dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

2. — Modello n. 42/REF — Prospetto con il totale dei voti validi risultanti dai verbali delle operazioni degli Uffici provinciali per il *referendum* e dal verbale delle operazioni di riepilogo dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

§ 1. — INSEDIAMENTO DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

(Articoli 12, primo comma, e 22 della legge 25 maggio 1970, n. 352)

Nel giorno 17 aprile 2026, alle ore 09,00, nella sede del Palazzo di Giustizia in Roma, Piazza Cavour, l'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte suprema di Cassazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nelle persone dei seguenti magistrati:

Presidente e Vicepresidenti dell'Ufficio centrale per il *referendum*:

Dott. Raffaele Gaetano Antonio FRASCA, Presidente;

Dott. Franco DE STEFANO, Vicepresidente;

Componenti dell'Ufficio centrale per il *referendum*:

dott.ssa Donatella FERRANTI

dott. Luciano IMPERIALI

dott. Vincenzo SIANI

dott. Angelo COSTANZO

dott.ssa Anna CRISCUOLO

dott. Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI

dott. Angelo Matteo SOCCI

dott.ssa Tiziana MACCARRONE

dott.ssa Francesca FIECCONI

dott. Tiziano MASINI

dott.ssa Antonella PAGETTA

dott. Liberato PAOLITTO

dott. Luigi AGOSTINACCHIO

dott. Giuseppe GRASSO

dott.ssa Maria Daniela BORSELLINO

dott. Luigi ABETE

dott. Giovanni LIBERATI

dott. Pasquale GIANNITI

dott. Vittorio PAZIENZA

Segretario dell' Ufficio Centrale per il

referendum

Giuseppe Rullo



Sostituto Procuratore Generale

Adriano M. S. S.

Presidente dell' Ufficio Centrale per il

referendum

R. M.

si è riunito in pubblica adunanza per procedere alle operazioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative all'accertamento e alla proclamazione dei risultati del *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» indetto con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2026, svoltosi domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, e formulato con il seguente quesito: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?».

Esercita le funzioni di segretario il Direttore Giorgia MEDAGLIA e sono, altresì, presenti come segretari supplenti il Direttore Eugenio Antonio TASSITANO e i Funzionari Giudiziari Alessia CANGIALOSI e Alessandro MONACO.

È presente il signore:

1 Scritto per errore. 

Marino Barzaghi che deposita eccezione di incompatibilità della nomina del relatore in relazione al reclamo protesta inoltrato il 13 aprile 2026 all'Ufficio centrale per il referendum, esponendone brevemente il contenuto.

A questo punto l'Ufficio centrale per il Referendum si ritira in camera di consiglio e decide come da ordinanza allegata al verbale.



Segretario dell' Ufficio Centrale per il referendum

Interviene il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione Dott.ssa Antonietta PICARDI, giusta delega agli atti del Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione.

I presenti raggiungono la maggioranza richiesta dall'articolo 12, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e l'Ufficio centrale per il *referendum* dà atto della regolarità della propria costituzione.

Sono altresì presenti, per prestare la loro assistenza nell'esecuzione materiale delle operazioni di calcolo, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, i seguenti esperti, designati dal primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione con Decreto del 16 marzo 2026 n. 40: dott.ssa Raffaella CENCIARELLI, dott.ssa Patrizia ANTONINO e dott.ssa Monia D'ALESSANDRO.



§ 2. — INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI PRESENTI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM

(Articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352)

Il presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum* accerta che, a norma dell'articolo 19, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, con dichiarazioni che si allegano, sono stati designati presso l'Ufficio centrale medesimo i seguenti rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del *referendum* (1):

- 1) Antonietta Carestia;
- 2) Nadia Crocetta Cuffaro;
- 3) Nunzia D'Elia;
- 4) Antonella Di Florio;
- 5) Stefano Olivieri;
- 6) Andrea Padalino Morichini;
- 7) Pierluigi Panici;
- 8) Giuseppe Salmè.

(1) Indicare, secondo l'ordine di presentazione, il partito o gruppo politico e i promotori del *referendum*, il cognome e nome del rappresentante effettivo in corrispondenza della lettera a), nonché il cognome e nome del rappresentante supplente in corrispondenza della lettera b).

Sostituto Procuratore Generale

Presidente dell' Ufficio Centrale per il referendum

9) :
(indicazione del partito o gruppo politico presente in Parlamento e dei promotori del referendum)

a) (rappresentante effettivo);

10) :
(indicazione del partito o gruppo politico presente in Parlamento e dei promotori del referendum)

a) (rappresentante effettivo);

b) (rappresentante supplente);

11) :
(indicazione del partito o gruppo politico presente in Parlamento e dei promotori del referendum)

a) (rappresentante effettivo);

b) (rappresentante supplente);



12) :
(indicazione del partito o gruppo politico presente in Parlamento e dei promotori del referendum)

a) (rappresentante effettivo);

b) (rappresentante supplente);

13) :
(indicazione del partito o gruppo politico presente in Parlamento e dei promotori del referendum)

a) (rappresentante effettivo);

b) (rappresentante supplente);

14) :
(indicazione del partito o gruppo politico presente in Parlamento e dei promotori del referendum)

a) (rappresentante effettivo);

b) (rappresentante supplente);

Segretario dell' Ufficio Centrale per il referendum

Gianni Medda

§ 3. — ESAME E DECISIONI SU EVENTUALI PROTESTE E RECLAMI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

(Articolo 23 della legge 25 maggio 1970, n. 352)

L'Ufficio centrale per il referendum dà atto

che NON SONO stati depositati o trasmessi proteste e reclami di cui all'articolo 23 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

oppure

che SONO stati depositati e trasmessi proteste e reclami di cui all'articolo 23 della legge 25 maggio 1970, n. 352 da parte del Sig. Marino Barzagli, il quale deposita eccezione di incompatibilità della nomina del relatore in relazione al reclamo protesta inoltrato il 13 aprile 2026 all'Ufficio centrale per il referendum, esponendone brevemente il contenuto. L'ufficio centrale per il referendum nella persona del Presidente dà la parola al Sostituto Procuratore Generale che conclude per l'inammissibilità dell'istanza. L'Ufficio, rilevato che non ci sono altri reclami o istanze da esaminare, si ritira in camera di consiglio per decidere sulle istanze presentate dal Sig. Barzagli. Alle ore 9,45, terminata la camera di consiglio, riprende l'adunanza pubblica e il Presidente legge il dispositivo della decisione adottata, copia integrale della quale, sottoscritta dal Presidente, viene allegata al presente verbale.



Sostituto Procuratore Generale

Marino Barzagli

Presidente dell' Ufficio Centrale per il referendum

[Signature]





§ 4. — DETERMINAZIONE DEI VOTI VALIDI FAVOREVOLI E DEI VOTI VALIDI CONTRARI

(Articolo 22 della legge 25 maggio 1970, n. 352)

L'Ufficio centrale determina il numero dei voti attribuiti, rispettivamente, alla risposta affermativa e a quella negativa al quesito che ha formato oggetto del *referendum*.

A tal fine l'Ufficio centrale riporta nell'apposito prospetto con il totale dei voti validi (modello n. 42/REF) il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa (SI) e il numero dei voti attribuiti alla risposta negativa (NO) in tutte le province e nella circoscrizione Estero, quali risultano dai relativi prospetti allegati al verbale delle operazioni degli Uffici provinciali per il *referendum* e al verbale delle operazioni di riepilogo dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero nonché dalle decisioni su eventuali proteste e reclami di cui al paragrafo 3 del presente verbale.

Sulla base dei dati riportati nell'anzidetto prospetto (modello n. 42/REF), che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante, l'Ufficio centrale riepiloga come segue il totale dei voti validi attribuiti alla risposta affermativa o negativa al quesito referendario:

VOTI VALIDI REFERENDUM COSTITUZIONALE		
RISPOSTA AFFERMATIVA	SI	N. 13.254.836
RISPOSTA NEGATIVA	NO	N. 15.079.809
TOTALE DEI VOTI riportati da entrambe le risposte		N. 28.334.645

§ 5 — PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DEL REFERENDUM

(Articolo 24 della legge 25 maggio 1970, n. 352)

A norma dell'articolo 24 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'Ufficio centrale per il *referendum* procede alla proclamazione e dichiara che il risultato

È STATO FAVOREVOLE

NON È STATO FAVOREVOLE

all'approvazione del testo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.

§ 6. — CHIUSURA E FIRMA DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

Il presente verbale, corredato dei prospetti con il totale dei votanti e con il totale dei voti validi (modelli n. 41/REF e n. 42/REF), che ne costituiscono parte integrante, viene redatto in cinque esemplari e chiuso il giorno 17 aprile 2026, alle ore 10.40, dopo di che viene letto e firmato, seduta stante, dal presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum* e dagli altri componenti presenti, dal segretario nonché dai rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dai promotori del *referendum* eventualmente presenti presso l'ufficio medesimo.

Uno degli esemplari viene depositato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione insieme ai verbali delle operazioni di tutti gli Uffici provinciali per il *referendum* e al verbale delle operazioni di riepilogo dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Gli altri quattro esemplari sono fatti pervenire, rispettivamente, al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Ministro della Giustizia.

Dopo di che l'adunanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* viene sciolta.



R. Manca

Presidente
dell'Ufficio centrale
per il referendum

M. Lupat

Vicepresidente

Giuseppe Testa

Segretario

<i>Prof. ...</i>	<i>...</i>	} Componenti dell'Ufficio centrale per il referendum
<i>...</i>	<i>...</i>	
<i>...</i>	<i>...</i>	
<i>...</i>	<i>...</i>	
<i>...</i>	<i>...</i>	
<i>...</i>	<i>...</i>	

Massimo ...

Sostituto Procuratore
Generale della
Repubblica presso la
Corte suprema di
Cassazione

<i>Nunzio ...</i>	} Rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendu
<i>...</i>	
<i>...</i>	
<i>...</i>	
<i>...</i>	



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio Centrale per il *Referendum*, costituito presso la Corte suprema di cassazione, così composto:

Presidente

FRASCA dott. Raffaele Gaetano Antonio

Vice Presidente

DE STEFANO dott. Franco

Consiglieri

1. FERRANTI dott.ssa Donatella
2. IMPERIALI dott. Luciano
3. SIANI dott. Vincenzo
4. COSTANZO dott. Angelo
5. CRISCUOLO dott.ssa Anna
6. SCARLINI dott. Enrico Vittorio Stanislao
7. SOCCI dott. Angelo Matteo
8. MACCARRONE dott.ssa Tiziana
9. FIECCONI dott.ssa Francesca
10. MASINI dott. Tiziano
11. PAGETTA dott.ssa Antonella
12. PAOLITTO dott. Liberato
13. AGOSTINACCHIO dott. Luigi
14. GRASSO dott. Giuseppe
15. BORSELLINO dott.ssa Maria Daniela
16. ABETE dott. Luigi



Q

17. LIBERATI dott. Giovanni
18. GIANNITI dott. Pasquale
19. PAZIENZA dott. Vittorio

riunito in pubblica adunanza il 17 aprile 2026, alle ore 9, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 352 del 1970,
con l'intervento del Procuratore Generale in persona del Sostituto dott.ssa Antonietta Picardi, che ha chiesto dichiararsi inammissibili gli atti indicati; udita la relazione del Vice Presidente dott. Franco De Stefano;
ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio seguita alla detta pubblica adunanza, la seguente:

ORDINANZA

rilevato

- che Martino Barzaghi ha fatto pervenire a questo Ufficio, in data 3 aprile 2016, una "protesta/reclamo ex art. 23 legge 352/1970 al collegio componente l'Ufficio centrale per il referendum ai fini dell'emissione del provvedimento ritenuto opportuno", con la quale egli, in estrema sintesi, in qualità di elettore e rappresentante di lista del Movimento 5 Stelle, contesta l'ordinanza non impugnabile indicata talora come depositata il 7 (ma, *recte*, il 6) febbraio 2026, di questo Ufficio, in esito alla richiesta depositata il 19 dicembre 2025 da quindici cittadini, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 352 del 1970, di promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per sottoporre a referendum ai sensi dell'art. 138 della Costituzione il testo della legge di revisione costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna camera, recante: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare";

- che l'istante contesta, in particolare, la modifica del quesito referendario operata dall'Ufficio Centrale per il Referendum, reputandola illegittima e lesiva dei principi di stabilità e irretrattabilità del procedimento referendario garantiti dalla Costituzione italiana, tra l'altro in quanto ha sostituito il quesito originario, chiaro e sintetico, con un nuovo quesito molto tecnico e complesso, contenente riferimenti a diversi articoli e

commi della Costituzione, e quindi difficilmente comprensibile per l'elettorato medio; con modifica che, avvenuta durante la campagna referendaria e a ridosso delle votazioni, avrebbe creato confusione e ha impedito una scelta libera e consapevole degli elettori;

- che l'istante ascrive all'Ufficio Centrale per il Referendum di avere in quella occasione e con detta ordinanza ecceduto i propri poteri modificando il quesito dopo l'indizione dei comizi elettorali da parte del Presidente della Repubblica, a suo dire violando i principi di:

* irretrattabilità e stabilità del procedimento referendario, sanciti dall'art. 138 della Costituzione;

* legalità, trasparenza, e buona amministrazione;

* sovranità popolare, poiché la modifica del quesito ha compromesso il diritto degli elettori a esprimere un voto libero, personale e consapevole;

* equilibrio tra i Poteri dello Stato, configurando un conflitto tra poteri legislativo, referendario e di controllo di legittimità;

- che l'istante, inoltre, reputa che la normativa referendaria non consente di introdurre una nuova richiesta di referendum o modificare sostanzialmente il quesito una volta che il referendum è stato già indetto e le date di voto fissate, poiché l'iter è caratterizzato da stabilità e irreversibilità;

- che l'istante chiede che il Collegio dell'Ufficio Centrale per il Referendum esamini il reclamo e adotti un provvedimento urgente per annullare l'ordinanza del 7 (ma, recte, 6) febbraio 2026, ritenuta incostituzionale e illegittima per i motivi sopra esposti; in subordine, solleva formale eccezione di illegittimità costituzionale in relazione all'ordinanza suddetta, chiedendo eventualmente la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità;

- che il medesimo Barzaghi ha fatto poi pervenire a questo Ufficio, assunti ai nn. 4385 e 4396 del 14 aprile 2026, due ulteriori documenti, ciascuno dei quali denominato "Protesta-reclamo ex art. 23 legge 352/1970 al Collegio componente l'Ufficio centrale per il referendum ai fini della declaratoria dell'illegittimità dell'ordinanza emanata il 06/02/2026 in piena campagna referendaria, in sostituzione integrale della precedente



legittima ordinanza del 18/11/2025 e/o per la declaratoria dell'illegittimità delle operazioni di voto - Eccezione di illegittimità costituzionale dell'ordinanza del 06/02/2026 e conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato", articolato su 21 facciate di argomentazioni e altre 80 di allegati: con ognuna delle quali egli ripropone, sostanzialmente, le stesse doglianze oggetto del primo atto presentato, munendole di ulteriori argomenti e riferimenti, specificando altresì la richiesta che il Collegio esamini i suoi atti in composizione diversa rispetto a quella del Collegio che ha reso l'ordinanza del 6 febbraio ultimo scorso;

- che, con tali ulteriori atti assunti al protocollo di quest'Ufficio in data 14 aprile 2026, il detto istante chiede: "darsi comunicazione ai 5 promotori della data in cui si riunirà il Collegio componente l'Ufficio centrale per il referendum, per l'esame dei sei motivi qui evidenziati anche ai fini della eventuale produzione delle memorie dei promotori"; "a seguito della non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità dell'ordinanza de qua, di sollevare questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale"; "ai promotori, cui sarà necessariamente notificato il presente reclamo-protesta ad opera dell'Ufficio adito di voler ricorrere come legittimati nelle sedi opportune per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato, in quanto lo scrivente, quale elettore ed ogni elettore ha diritto ad esprimere un voto libero ed incondizionato e comunque a partecipare ad un iter referendario svoltosi nel pieno rispetto delle norme da parte degli Organi, dei Poteri e degli Uffici dello Stato in ossequio anche ai principi sulla leale collaborazione tra le parti";

- che l'istante ha fatto pervenire, successivamente, ulteriori tre atti intestati anch'essi "protesta/reclamo ex art. 23 legge 352/1970 al Collegio componente l'Ufficio centrale per il referendum ai fini della declaratoria dell'illegittimità dell'ordinanza emanata il 06/02/2026 in piena campagna referendaria, in sostituzione integrale della precedente legittima ordinanza del 18/11/2025 e/o per la declaratoria dell'illegittimità delle operazioni di voto - Eccezione di illegittimità costituzionale dell'ordinanza del 06/02/2026 e conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato", assunti ai nn. 4444 e seguenti del protocollo di questa Corte: con i quali ripropone

sostanzialmente le stesse argomentazioni e le medesime conclusioni degli atti precedenti, corredandole di documentazione grosso modo coincidente con quanto allegato a questi ultimi;

- che l'istante ha fatto pervenire, in data 16 aprile 2026, una "MEMORIA PER L'UDIENZA PUBBLICA DEL 17 APRILE 2026";

- che, alla pubblica adunanza del 17 aprile 2026, è comparso l'istante, che ha insistito nelle sue richieste;

considerato

- che ciascuno degli atti intestati "protesta/reclamo" e prodotti da Martino Barzaghi è inammissibile;

- che, infatti, a prescindere da ogni altro profilo, l'istante, nelle dedotte qualità, è titolato a proporre esclusivamente, ai sensi dell'invocato art. 23 della legge n. 352 del 1970, proteste e reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, ma non anche in ordine ai provvedimenti antecedenti, tra cui l'ordinanza di quest'Ufficio, con la quale è stata esaminata la richiesta di referendum da parte di quindici elettori;

- che, al riguardo, va ribadita la consolidata conclusione della radicale insindacabilità dei provvedimenti dell'Ufficio Centrale per il Referendum, in estrema sintesi riconducibile ad un difetto assoluto di giurisdizione: attesa la natura di organo soggettivamente giurisdizionale di tale Ufficio e l'inserimento funzionale e strutturale della sua attività nell'iter di formazione della legge - nella specie, per di più, di rango costituzionale - mercé le peculiari valutazioni ad esso affidate dalla relativa disciplina;

- che, pertanto, in merito a detti provvedimenti può ammettersi soltanto il conflitto di attribuzione tra Poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale: ai quali non può, con ogni evidenza, ricondursi l'istante, né quale elettore, né quale rappresentante di lista;

- che, in ordine alla non giustiziabilità dei provvedimenti di questo Ufficio, è fermo l'approdo della giurisprudenza della Corte suprema di cassazione (si vedano soprattutto: Cass. Sez. U. 28/11/2016, n. 24102; Cass. Sez. U., ord. 01/12/2016, n. 24264), del Giudice amministrativo (per tutte: Cons. St., sez. IV, 04/05/2010, n. 2552; Cons. Stato, sez. IV,



20/07/2011, n. 4414; Cons. Stato, sez. IV, 26/11/2015, n. 5369; Cons. St., sez. IV, ord. 01/12/2016, n. 5334; TAR Lazio, sez. IIBis, 24/11/2016, n. 11752 e 20/10/2016, n. 10445) e della stessa Corte costituzionale (sentenze nn. 251 del 1975, 16 del 1978, 31 del 1980, n. 278 del 2011 e nn. 82 e 256 del 2016): come riconosciuto, del resto, nella medesima ordinanza del 6 febbraio 2026 di quest'Ufficio centrale, resa oggetto di ognuno degli atti intestati "protesta/reclamo" in esame;

- che è preclusa dalla riscontrata inammissibilità della protesta o reclamo in oggetto la disamina delle ragioni ivi dispiagate, sia in punto di procedimento (tra cui i profili di comunicazione degli atti e di composizione del Collegio, oltretutto fissa e immutabile per disposizione di legge), sia in ordine al merito, queste ultime peraltro affrontate dall'ordinanza del 6 febbraio u.s. con ampia, esaustiva, piena ed appagante motivazione quanto ad ognuno degli aspetti che si vorrebbero rimessi in discussione;

- che va, in definitiva, statuito che ciascuno degli atti fatti pervenire da Martino Barzagli ed intestati "protesta/reclamo", oggi all'esame, non presenta, né ha, oggettivamente un contenuto tale su cui quest'Ufficio debba o possa pronunciare, tanto meno all'odierna pubblica adunanza fissata ai sensi degli artt. 22 e seguente della legge 25 maggio 1970, n. 352, "norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";

- che tanto implica l'inammissibilità di qualunque produzione del Barzagli e della successiva memoria per l'odierna adunanza, trattandosi di attività priva della benché minima base legale;

- che, per mera completezza, si rileva che l'art. 23 della l. n. 252 del 1970, attribuendo a questo stesso Ufficio il potere di decidere sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni elettorali di votazione e di scrutinio, implica necessariamente che la sollecitazione a provvedere non concerne una richiesta di decisione su un diverso grado di giudizio, tale da potersi evocare il n. 4 dell'art. 51 c.p.c.;

- che tanto si rileva rispetto all'assunto degli atti presentati dall'istante di sollecitare una decisione di questo Ufficio con componenti diversi da

quelli che composesero l'Ufficio stesso in occasione della pronuncia dell'ordinanza del 6 febbraio 2026;

p. q. m.

dichiara inammissibili gli atti intestati "protesta/reclamo ex art. 23 legge 352/1970" presentati da Martino Barzaghi nelle date 3 aprile 2026, 14 aprile 2026 e 15 aprile 2026 - assunti ai nn. 4012, 4385, 4386, 4444 e seguenti di protocollo - avverso l'ordinanza di questo Ufficio depositata in data 6 febbraio 2026, nonché la memoria presentata dal medesimo in data 16 aprile 2026.

Così deciso in Roma, in data 17 aprile 2026

Il Presidente
(dott. Raffaele Gaetano Antonio Frasca)



